

territorio del Basso Sarca.

- il Comune di Riva del Garda ed il C.M.F. dell'Olivo di Riva del Garda, intendono ora collaborare nell'attività di gestione e manutenzione delle aree di proprietà comunale, compresa la viabilità pubblica presenti all'interno dei confini perimetrali del Consorzio nella zona del Monte Brione e Roncaglie al fine di favorirne la valorizzazione e garantirne la sicurezza, conformemente a quanto previsto all'art. 7 della L.P. 23 novembre 1998, n. 17;

- Tra gli scopi statutari del C.M.F. l'Olivo di Riva del Garda, che si configura come consorzio privato di interesse pubblico, rientrano l'esecuzione e la gestione delle attività e le altre opere di miglioramento di cui all'art. 43 del Regio decreto 13/02/1933, n. 215 e successive modificazioni, nonché le attività previste dalle leggi nazionali e provinciali vigenti. In particolare ha lo scopo di provvedere nell'interesse generale, alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle predette opere di miglioramento fondiario, di migliorare l'utilizzazione agricola e forestale delle particelle fondiarie consorziate, di favorire il riordino fondiario, la difesa del suolo e la regimazione delle acque.

- Con deliberazione della Giunta Municipale del n. è stata approvata la presente convenzione;

Tutto ciò premesso e parte integrante del presente accordo le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO OPERATIVO

La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra il Comune di Riva del Garda e il Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Olivo di

Riva del Garda (C.M.F. dell'Olivio) per le attività di gestione e manutenzione ambientale delle proprietà comunali d'uso collettivo presenti all'interno dei confini perimetrali del Consorzio nella zona del Monte Brione e Roncaglie, al fine di assicurare mantenimento delle migliori condizioni d'uso generale anche in termini di sicurezza, in conformità agli scopi statutari del Consorzio stesso.

ART. 2 – ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Il C.M.F. dell'Olivio in particolare provvederà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti attività manutentive di interesse collettivo:

- a) manutenzione della pavimentazione e della banchina stradale della viabilità pubblica a servizio delle aree agricole presenti all'interno dei confini perimetrali del Consorzio nella zona del Monte Brione e Roncaglie, mediante la ripresa di avvallamenti e sistemazione di buche in asfalto, calcestruzzo o terra stabilizzata in base al tipo di pavimentazione esistente;
- b) pulizia e manutenzione di pozzetti, canalette, griglie e più in generale infrastrutture funzionali alla raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento delle acque bianche meteoriche comprese quelle conseguenti piccoli smottamenti a seguito di abbondanti precipitazioni;
- c) mantenimento e manutenzione dei muri di sostegno a secco o in pietra e calcestruzzo, riconducibili alla esclusiva proprietà comunale presenti all'interno delle aree o a valle delle strade comunali, anche mediante il rifacimento degli stessi o parte degli stessi a seguito di deformazioni, crolli o danneggiamenti conseguenti al naturale degrado della struttura o ad eventi atmosferici importanti;
- d) manutenzione e/o sostituzione di recinzioni di proprietà comunale in legno

o parti di esse nel rispetto delle caratteristiche estetiche, funzionali e di sicurezza oggi esistenti;

e) riattamento e ad altri interventi di sistemazione aventi natura varia, al fine di preservare la sicurezza e l'utilizzo delle strade a rilevante utilizzo agricolo di proprietà comunale presenti all'interno dei confini perimetrali del Consorzio nella zona del Monte Brione e Roncaglie;

f) monitoraggio e segnalazione al Comune di eventuali necessità manutentive urgenti, anche a seguito di eventi atmosferici significativi compresa la somma urgenza.

Per le finalità di cui alla presente convenzione, il Consorzio è tenuto ad elaborare annualmente una proposta di Piano degli Interventi secondo quanto previsto dal presente articolo, corredata dalla documentazione tecnica e dalla stima preventiva dei costi corrispondenti, al fine della puntuale individuazione degli stessi, da sottoporre all'approvazione del Comune anche ai fini della determinazione dell'eventuale contributo finanziario per la loro esecuzione di cui al successivo art. 5.

Una volta approvato il piano degli interventi, la sua esecuzione è in ogni caso subordinata all'acquisizione, se necessaria, da parte del Consorzio dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente disciplina in materia urbanistica/edilizia. In caso di interventi sulla rete viaria sarà inoltre cura del Consorzio richiedere i provvedimenti di chiusura e/o limitazione alla circolazione richiesta per l'esecuzione delle opere e manutenzioni.

ART. 3 – ALTRI OBBLIGHI

Il Consorzio è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta, secondo il piano degli interventi approvato, documentando le spese relative alla

gestione delle attività di cui alla presente convenzione.

Inoltre il C.M.F.

- si obbliga ad osservare tutte le normative vigenti in materia di Lavoro e CCNL applicati ai dipendenti e ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione ed il recupero delle aree;
- negli appalti di lavori/servizi/forniture, quando ricorrano le condizioni di legge, assume la qualifica di stazione appaltante ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di anni cinque, con scadenza al 31/12/2026. La stessa può essere rinnovata alla scadenza in ragione delle esigenze legate alla manutenzione ed al mantenimento delle aree e della viabilità di interesse agricolo di proprietà comunale ricomprese all'interno del perimetro consortile, previa formale adozione di atto deliberativo in tal senso. In caso di rinnovo le condizioni di cui al presente atto potranno essere integrate per far fronte a diverse esigenze e priorità sopravvenute. La scadenza di cui sopra opera di diritto senza necessità di disdetta e senza possibilità di rinnovo tacito. Il Comune si riserva

comunque la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla convenzione al termine di ogni annualità ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità del Comune o di altri Enti Pubblici o per ragioni di forza maggiore.

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI

Per l'attuazione della presente convenzione e relativamente agli interventi di manutenzione e miglioria riferiti alle proprietà comunali interessate e riconducibili alle attività di cui al precedente art. 2, il Comune in sede di approvazione del piano annuale degli interventi mediante adozione di atto deliberativo da parte della Giunta Comunale si riserva di riconoscere al Consorzio un contributo finanziario in relazione ai costi degli interventi da eseguirsi. E' ammesso il riconoscimento di una maggiorazione per le spese generali ed amministrative conseguenti l'attività del consorzio in misura non superiore al 5% del costo, al netto di IVA, degli interventi preventivati ed approvati.

L'erogazione di detto contributo di norma avverrà in unica soluzione, a seguito presentazione del consuntivo annuale suddiviso per le attività riportate nel suddetto preventivo, completo della documentazione comprovante la spesa corrispondente, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e corredato da una relazione finale idonea a valutare i risultati dell'attività realizzata. Con il provvedimento giuntale di approvazione del piano interventi ed in relazione all'importo complessivo della spesa autorizzata potranno essere previste modalità di riconoscimento del contributo anche in rate d'acconto.

L'entità del contributo deliberato annualmente, sarà rideterminato nel caso il

totale della spesa documentata risulti inferiore a quanto preventivato.

ART. 6 FORME DI CONSULTAZIONE

Alla verifica dell'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione si provvederà con incontri tra i sottoscrittori o loro delegati, ogniqualvolta le parti interessate lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta all'anno.

ART. - 7 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Il Consorzio tiene sollevato il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, in relazione a tutto quanto riconducibile agli interventi da eseguirsi. A tal fine dichiara di aver stipulato con primaria compagnia assicuratrice idonea polizza RCT/O per Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera per l'espletamento dell'attività svolta con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, utenti e qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività, con totale esonero dell'Amministrazione comunale e considerando l'Amministrazione stessa come terza. S'impegna inoltre a mantenerla attiva per tutta la durata della presente e a documentarla su semplice richiesta dell'amministrazione.

ART. 8 - VERIFICHE

Rimane riservata al Comune la facoltà di procedere, in qualsiasi momento mediante propri incaricati, all'accertamento della puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto. E' fatto divieto al Consorzio di modificare la destinazione dei beni senza il previo consenso della Amministrazione comunale. E' fatto altresì divieto al Consorzio di eseguire opere e lavori che possano, anche temporaneamente, variare la consistenza e la struttura dei beni

stessi, salvo espressa e favorevole autorizzazione comunale ed ottenimento delle relative autorizzazioni e concessioni, in conformità alla normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica.

ART. 9 - RISOLUZIONE

La presente convenzione si risolve nel caso di:

- a) gravi carenze nella gestione degli interventi manutentivi programmati;
- b) gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto ovvero nel caso di gravi violazioni di legge.

ART. 10 - NORME FINALI

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula del presente atto sono a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo come previsto all'articolo 2 della Tariffa, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta risulta inferiore ad €. 200,00 ai sensi dell'art. 2 parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del del D.Lgs. 196/2003. L'informativa completa è a disposizione presso l'U.O. Contratti.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione, applicazione, risoluzione od interpretazione sarà esclusivamente alla competente autorità giudiziaria.

A tutti gli effetti, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai

fini della competenza giurisdizionale, il C.M.F. Dell'Olivo di Riva del Garda dichiara di eleggere domicilio nella propria sede legale in Riva del Garda – Via . Il Comune di Riva del Garda elegge domicilio presso la propria sede legale in Riva del Garda (TN) Piazza 3 Novembre 5 – Palazzo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Riva del Garda, li

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELL'OLIVO

DI RIVA DEL GARDA

Il Presidente